

## NOVITA' FISCALI DEL 18 GIUGNO 2012

### Indice:

- 1) Bilancio: vietate distrazioni per l'amministratore che è tenuto a conoscere tutte le regole di redazione e al suo controllo
- 2) Niente rettifica sulla detrazione Iva dell'immobile in presenza di ricostruzione
- 3) Accertamenti ai fini dell'imposta di registro da fare con il giusto criterio
- 4) Agevolazioni fiscali per le reti di impresa
- 5) Cambio di guardia ai vertici di 7 Direzioni regionali delle Entrate
- 6) Approvate le norme sulla corruzione nella pubblica amministrazione
- 7) Nuova disciplina del sindaco unico nelle S.r.l.: Pubblicato nuovo studio del Notariato
- 8) Governo: Queste le misure per la crescita nella riunione del 15.06.2012
- 9) Terremoto, al via la sottoscrizione "commercialisti per l'emilia"
- 10) Eventi sismici: Dall'Inps le istruzioni contabili per le sospensioni contributive
- 11) Revisori Enti Locali, on line la domanda per iscriversi all'Elenco
- 12) Versamento ritenute fiscali e contributive sisma Emilia-Romagna
- 13) Beni in godimento ai soci: la circolare con le istruzioni delle Entrate

### **1) Bilancio: vietate distrazioni per l'amministratore che è tenuto a conoscere tutte le regole di redazione e al suo controllo**

Bilancio "di comodo" e bancarotta: Troppo facile dare sempre la colpa al ragioniere. La Suprema corte solleva i contabili.

Infatti, secondo la **Corte di Cassazione, sentenza n. 23606 del 14.06.2012**, L'amministratore unico risponde di bancarotta documentale se la società dichiarata fallita ha ommesso di annotare gli ammortamenti e gli interessi passivi anche quando la tenuta delle scritture contabili sia affidata ad un ragioniere. Sull'imprenditore, infatti, grava sempre l'obbligo di controllo della contabilità indipendentemente dal fatto che la gli adempimenti siano seguiti da un professionista.

Anche il tribunale e la Corte d'appello avevano ritenuto responsabile il suddetto imprenditore del reato di bancarotta semplice documentale per aver ommesso per tre esercizi consecutivi di annotare gli ammortamenti e gli interessi passivi al fine di fare sopravvivere l'ente facendolo risultare in attivo benché fosse fortemente in crisi. Né a suo vantaggio poteva valere la circostanza che

l'assemblea, con un'apposita delibera, avesse peraltro disposto che gli ammortamenti non fossero indicati.

La difesa del manager aveva poi presentato ricorso in Cassazione evidenziando che, in base al principio dell'affidamento, non esisterebbe un obbligo generale di controllo dell'imprenditore sulla tenuta della contabilità, nella specie affidata ad un soggetto che la stessa Corte d'appello aveva implicitamente ritenuto competente, attribuendo così una responsabilità oggettiva all'amministratore il quale, invece, aveva esercitato la dovuta vigilanza facendo affidamento su una delibera assembleare e sul parere tecnico contabile di regolarità da parte del Commercialista.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato che il protratto ritardo della dichiarazione di fallimento della società mediante l'alterazione della contabilità, aveva comportato la totale erosione del capitale sociale.

La scelta di andare avanti, nonostante tutto (accumularsi di debiti), era dovuta, secondo la Cassazione, alla evidente volontà dell'imprenditore di mantenere in vita la società a tutti i costi.

In tali situazioni disastrose, secondo la Corte Suprema, non assume alcun rilievo l'esistenza di un parere tecnico di regolarità rilasciato dal Commercialista, dal momento che "da un lato non esonerava l'imputato dai suoi doveri di controllo" e dall'altro, "rappresentava null'altro che la giustificazione formale della scelta di omettere l'annotazione delle componenti negative".

## **2) Niente rettifica sulla detrazione Iva dell'immobile in presenza di ricostruzione**

Non occorre effettuare la rettifica sulla detrazione Iva per l'acquisto dell'immobile poi oggetto di ricostruzione.

Secondo il **parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, reso il 14.06.2012 nel procedimento pregiudiziale C-234/11**, promosso dai giudici bulgari per accertare la corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di rettifica della detrazione e la conformità, rispetto a tali disposizioni, della norma nazionale che invece impone, in un caso simile, la restituzione dell'imposta con il meccanismo della rettifica della detrazione, la demolizione di un fabbricato strumentale, per il cui acquisto era stata detratta l'Iva, non comporta la rettifica della detrazione se è effettuata allo scopo di ricostruire il cespite ed utilizzarlo per la realizzazione di operazioni soggette all'imposta.

### **3) Accertamenti ai fini dell'imposta di registro da fare con il giusto criterio**

Niente "accertamenti pazzi" ai fini dell'imposta di registro. Occorre, invece, utilizzare il giusto criterio.

E' quello che sostanzialmente ha risposto il sottosegretario del Ministero dell'economia e delle finanze al **question time n. 5-07002 del 14.06.2012**. Un'altra risposta ha chiarito che il regime della cedolare secca sugli affitti è applicabile anche agli immobili storici.

E' stato, infatti, riferito che l'Agenzia delle entrate non motiverebbe adeguatamente la pretesa, altri in cui reitererebbe la tassazione, altri ancora in cui notificherebbe l'accertamento nonostante l'intervenuta decadenza dei termini.

Detta Agenzia ha precisato che, in caso di mancata registrazione dell'atto, il termine per la notifica dell'accertamento è di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (data che è, a sua volta, legata a quella di stipula dell'atto).

In questa ipotesi, pare che vi siano obiettive difficoltà nel determinare quale sia la data di stipula dell'atto.

Per questo e per altri casi sopra segnalati, la stessa Agenzia ha fatto comunque presente di avere già fornito agli uffici le indicazioni opportune per prevenire le criticità segnalate.

#### **Chiarimenti sul regime della cedolare secca**

Come premesso, con la risposta al question time n. 5-07072 sono stati forniti chiarimenti sul regime della cedolare secca sostitutiva dell'Irpef sulle locazioni introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, in relazione agli immobili di interesse storico-artistico.

A tal fine, è stato osservato che la normativa non contiene differenziazioni in ordine a dette tipologie di immobili, le cui locazioni possono pertanto essere assoggettate al regime della cedolare secca alle stesse condizioni previste per gli altri immobili.

I titolari di diritti reali sugli immobili storici possono, quindi, optare per il regime fiscale sostitutivo, secondo le regole comuni.

Questo, come viene precisato nella suddetta risposta, vale sia per il caso in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per il 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, sia per i contratti ai quali non si applica il regime transitorio del 2011, per i quali l'opzione va espressa in sede di registrazione (ferma restando la possibilità di esercitare comunque l'opzione per le annualità

successive).

Infine, secondo l'Agenzia delle entrate, è in fase di valutazione l'eventuale ammissibilità dell'opzione per l'anno 2012, con riferimento agli immobili storici, anche in caso di avvenuta registrazione del contratto, come previsto per il regime transitorio 2011.

#### **4) Agevolazioni fiscali per le reti di impresa**

Agevolazioni fiscali per le reti di impresa: Ammesso all'86% il risparmio di imposta.

Si attesta oltre l'86% la quota di risparmio di imposta a favore delle imprese che hanno fatto "rete". Più precisamente, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 alle imprese appartenenti a una delle reti d'impresa, riconosciute dall'art. 42 del D.L. n. 78/2010, il beneficio fiscale spetta in misura non superiore all'86,5011 % del risparmio di imposta richiesto con il modello Reti.

Lo ha previsto un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate firmato il 14.06.2012**, che spiega che la misura del beneficio dipende dal rapporto tra il totale delle risorse stanziare pari a 14 milioni di euro, per il 2012, e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto al Fisco con il modello Reti che, al 23.05.2012, ha superato la quota di 16 milioni di euro.

#### **In cosa consiste il beneficio fiscale**

L'agevolazione è prevista dall'art. 42 del D.L. 31.05.2010, n. 78 – convertito dalla legge 30.07.2010 – che stabilisce, fino al periodo d'imposta 2012, la sospensione d'imposta della quota degli utili di esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

La quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può comunque superare il limite di un milione di euro.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 87 del 14.06.2012)**

#### **5) Cambio di guardia ai vertici di 7 Direzioni regionali delle Entrate**

Dall' 1 luglio scatta il passaggio di testimone in sette Direzioni regionali delle Entrate.

Tra le novità, deliberate il 14.06.2012 dal Comitato di gestione dell'Amministrazione finanziaria, la promozione a direttore di Paola Alifuoco che guiderà la Direzione regionale del Molise.

Alifuoco, laureata in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, è in Amministrazione dal 1982 e svolge funzioni dirigenziali dal 2000. Dopo la prima esperienza come responsabile dell'ufficio Contenzioso tributario regionale della Lombardia, ha alternato la direzione di strutture operative (area servizi di Milano 4, ufficio di Monza 1) a incarichi presso il Ministero (direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale, responsabile della sede di Milano della Scuola tributaria). Rientrata in Agenzia, è stata da ultimo preposta alla Direzione provinciale di Monza e della Brianza all'atto della sua attivazione (30.11.2009).

Di seguito gli avvicendamenti dei dirigenti di vertice:

Direzione regionale	Direttore uscente	Direttore subentrante
Sicilia	Castrenze Giamportone (collocato a riposo)	Antonino Gentile
Emilia-Romagna	Antonino Gentile	Enrico Salvatore Sangermano
Campania	Enrico Salvatore Sangermano	Libero Angelillis
Sardegna	Libero Angelillis	Gianni De Luca
Molise	Gianni De Luca	Paola Alifuoco (dirigente al primo incarico di vertice)
Lombardia	Carlo Palumbo	Eduardo Ursilli
Lazio	Eduardo Ursilli	Carlo Palumbo

**(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 86 del 14.06.2012)**

## **6) Approvate le norme sulla corruzione nella pubblica amministrazione**

Nella seduta odierna la Camera, dopo la trattazione degli ordini del giorno, ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, concernente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434-A e abb.).

Il provvedimento torna ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

**(Camera dei Deputati, nota del 14.06.2012)**

## **7) Nuova disciplina del sindaco unico nelle S.r.l.: pubblicato nuovo studio del Notariato**

Gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione "Studi e Materiali" ed hanno approfondito tematiche relative alle esecuzioni immobiliari, al diritto societario e tributario e al trust:

La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative - Studio n. 113-2012.

**(Consiglio Nazionale del Notariato, nota del 14.06.2012)**

## **8) Governo: queste le misure per la crescita nella riunione del 15.06.2012**

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 15.06.2012 per l'esame di alcune importanti misure ai fini della crescita del paese (su convocazione Consiglio dei Ministri n. 35 del 15.06.2012).

In particolare, il governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha approvato un pacchetto contenente una serie di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell'Agenda per la crescita sostenibile che il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione.

Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale: Dall'attrazione di capitali privati all'accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell'edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del Fondo per la Crescita sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità

delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all'internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, agli interventi per ridurre i tempi della giustizia civile.

Altri provvedimenti seguiranno anche in funzione delle risorse che si renderanno via via disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che l'Italia ha assunto nei confronti dell'Unione Europea e del resto del mondo.

### **Credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati**

Si introduce un contributo in forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego. L'aliquota del beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni. Sono stabilmente destinati alla misura 50 milioni di euro all'anno rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Il contributo potrebbe favorire oltre 4 mila nuove assunzioni

### **Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione**

Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L'agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari.

La proposta prevede l'innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.

### **Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica**

E' consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50% per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).

### **Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni**

L'attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l'IVA pagata per la realizzazione dell'opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione, l'IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili.

La norma abolisce il limite temporale dei cinque anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siano sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.

### **Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate**

L'intervento è volto ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (a esclusione delle micro imprese), mediante l'emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio lungo termine (obbligazioni e titoli simili, obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di "sponsor" che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli.

Il provvedimento allinea poi il regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli simili emessi da società non quotate a quello più favorevole delle società quotate. In particolare anche le società non quotate potranno avvalersi dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti sulle obbligazioni e titoli simili (attualmente pari al 20%), qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione; dedurre gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni e titoli simili secondo le stesse regole previste per le società quotate (vale a dire nei limiti del 30% dell'Ebitda risultante dall'ultimo bilancio approvato), qualora le obbligazioni e titoli simili siano inizialmente sottoscritti da, e successivamente circolino tra, investitori qualificati, che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.

Ulteriore rilevante novità riguarda l'introduzione delle obbligazioni partecipative subordinate, definite come le obbligazioni e aventi una durata non inferiore a sessanta mesi, che prevedano clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili d'impresa. Tali obbligazioni saranno assoggettate alla disciplina del codice civile che le assimila a strumenti di patrimonializzazione e potranno prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile (nella forma di remunerazione commisurata al risultato economico dell'esercizio dell'impresa secondo la percentuale da individuarsi nel regolamento del prestito). La clausola di subordinazione, contenuta nel regolamento del prestito, definirà inoltre i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società. La parte variabile del corrispettivo è computabile in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza.



Viene introdotta una previsione comune per le cambiali finanziarie, le obbligazioni e le obbligazioni partecipative subordinate. Il provvedimento prevede che la società emittente, se di piccola o media dimensione, debba essere assistita da uno sponsor con il compito di supportare la società nella fase di emissione e di collocamento, sottoscrivere e mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli, facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione. Nel caso di mancata quotazione dei titoli, lo sponsor dovrà altresì procedere ad una valutazione periodica, su base almeno semestrale, del loro valore, nonché ad una classificazione della società emittente in una categoria di rischio alla luce della sua qualità creditizia.

Infine, il provvedimento modifica l'art. 2412 del codice civile prevedendo che i limiti all'emissione per le società per azioni fissati dallo stesso articolo al primo comma (i.e. limite pari al doppio del patrimonio netto) e al secondo comma (i.e. superamento del limite se le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

### **Strumenti per la gestione più efficace delle crisi: revisione della legge sul diritto fallimentare**

Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formati a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell'Agenzia delle Entrate.

### **SRL semplificata**

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente per le SRL semplificate per gli under 35 viene introdotta una nuova disciplina per la SRL semplificata nel caso in cui i soci siano over 35.

### **Sospensione entrata in operatività del SISTRI**

Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente

## **Project bond - Disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto**

Per dare un ulteriore impulso al partenariato pubblico-privato, viene introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire l'emissione e il collocamento dei project bond.

Sono previste le seguenti agevolazioni principali:

- l'aliquota di ritenuta sugli interessi percepiti dal sottoscrittore è equiparata a quella attualmente prevista per i titoli di Stato (12,50%)
- il trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui project bond è ricondotto a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari;
- le operazioni relative alle obbligazioni si assoggettano alle imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa;
- viene chiarito che l'emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza.

Il Consiglio dei Ministri ha poi deliberato in merito alle seguenti materie:

- Professioni regolamentate;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Modifiche e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare;
- Recepimento di normativa comunitaria;
- Regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan;
- Convenzione tra Repubblica italiana e Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali;
- Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese;
- Nomine;
- Leggi regionali.

### **Professioni regolamentate**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.

Il D.P.R. riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie.

Lo schema di decreto contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante

all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza.

È prevista l'obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente.

È stabilita, inoltre, l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente.

La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.

La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

Con l'entrata in vigore del decreto in esame saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31.12.2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'art. 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge.

### **Recepimento normativa comunitaria**

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, due decreti legislativi, che recepiscono le norme comunitarie in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e di contratto di credito ai consumatori e modifiche al Testo Unico bancario.

Il primo decreto legislativo, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri il 16.03.2012 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, riguarda l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:

- preinformativa assembleare, estesa anche alle società cooperative;
- estensione alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni ammesse al sistema di gestione accentrata delle previsioni in materia di diritto d'intervento ed esercizio del voto;
- individuazione della record date nei casi in cui le date delle adunanze delle assemblee successive alla prima convocazione non siano indicate nell'unico avviso di convocazione, ma con avvisi separati;
- diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto;

- pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di società quotate anche mediante estratto sui giornali quotidiani; possibilità di presentare direttamente in assemblea proposte di deliberazione su materie già iscritte all'ordine del giorno;
- disciplina della relazione finanziaria annuale;
- disciplina della maggiorazione del dividendo.

Il secondo decreto legislativo (che verrà sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri) introduce alcune novità in materia di contratti di credito ai consumatori e modifica il Testo Unico Bancario (TUB) nella parte relativa alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:

- le forme giuridiche consentite per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del TUB e nell'elenco degli operatori del microcredito sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengono espressamente ricomprese - alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative - tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito;
- soggetti che operano nel campo della beneficenza di erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito purché in possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;
- apertura delle iscrizioni agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi entro il prossimo 30 giugno;
- istituzione di un registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l'attività di cambiavalute. Il registro sarà istituito presso l'Organismo che gestisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

### **Regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di taiwan**

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Consiglio ha approvato un disegno di legge che costituisce un quadro giuridico per gli operatori economici italiani che operano nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale Ministero delle finanze di Taipei. Il DDL, che ricalca gli schemi accolti a livello internazionale dall'OCSE, è finalizzato a eliminare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare un

contrasto più efficace all'evasione fiscale. Le norme si applicano agli individui e alle imprese residenti sul territorio italiano, su quello di Taiwan, o su entrambi. Per il territorio italiano, le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Di seguito, in sintesi, alcune delle novità di maggiore importanza:

- la tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa, il DDL accoglie il principio generale secondo cui questi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una "stabile organizzazione". In quest'ultima ipotesi infatti il territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul territorio;

- Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea, e quelli ricavati dall'impiego, manutenzione o affitto di containers che costituiscono utili occasionali, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione;

- Con riferimento agli utili delle imprese associate si consente ai territori di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta applicata sugli utili accertati e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

- Per le royalties, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza di chi le percepisce, è prevista la tassazione anche nel territorio della fonte, con un'aliquota limitata al 10% dell'ammontare lordo dei redditi.

- Per i redditi derivanti dall'esercizio di professione indipendente, è prevista l'imposizione nel territorio di residenza. È tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell'altro territorio per periodi non superiori a 183 giorni. Il trattamento fiscale per lavoro subordinato, invece, prevede la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio (salvo alcune eccezioni particolari).

Altre disposizioni riguardano le remunerazioni derivanti da attività di insegnamento e ricerca (esenti da imposta nel primo territorio solo quando il periodo di soggiorno non supera i due anni) e le somme ricevute da studenti e apprendisti (esentate da imposta, a condizione che provengano da fonti situate fuori dal territorio di soggiorno).

Il DDL interviene poi sull'eliminazione della doppia imposizione, relativamente alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, adottando il metodo dell'imputazione ordinaria, e sullo scambio di informazioni.

A tale riguardo, il DDL prevede l'estensione dello scambio di informazione tra i due territori interessati, ad ogni tipo di imposta.

**Convenzione tra repubblica italiana e stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali**

Il Protocollo apporta alcuni emendamenti alla vigente Convenzione fiscale tra Italia e Messico, firmata nel 1991, ed in particolare determina una revisione del sistema di scambio delle informazioni fiscali tra le competenti Amministrazioni. Questa revisione rappresenta l'aspetto centrale del nuovo Accordo bilaterale, poiché definisce una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standards dell'OCSE in materia.

Il DDL di ratifica non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e il suo iter è stato accelerato anche alla luce degli esiti della commissione mista tenutasi il 24 maggio scorso a Villa Madama.

**9) Terremoto, al via la sottoscrizione "commercialisti per l'emilia"**

Dal 14.06.2012 attivo un conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo.

Siciliotti: "La categoria si mobilita come per l'Abruzzo".

E sulle scadenze fiscali: "Esenzioni per tutti i residenti per almeno un anno. Serve una normativa di emergenza stabile"

I commercialisti italiani si mobilitano per i colleghi emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio. E', partita, infatti, il 14 giugno scorso la sottoscrizione "Commercialisti per l'Emilia", un'iniziativa promossa dal Consiglio nazionale della categoria che avrà come braccio operativo l'associazione onlus Communitas, già al fianco dei commercialisti abruzzesi in occasione del terremoto del 2009.

I versamenti potranno essere effettuati presso il conto corrente intestato ad ASSOCIAZIONE COMMUNITAS - ONLUS (IBAN IT29R0306903213100000007868).

"Come per quelli interessati dal terremoto dell'Aquila - afferma il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Claudio Siciliotti - i commercialisti

italiani sosterranno anche le centinaia di colleghi emiliani che, a causa dell'evento sismico, sono parzialmente o del tutto impossibilitati a lavorare a causa dell'inagibilità del proprio studio".

Siciliotti, che ha incontrato i commercialisti e le autorità locali nei comuni di Mirandola e Cento e ha presieduto a Bologna una riunione straordinaria del Coordinamento regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, sottolinea come i colleghi direttamente colpiti dal sisma siano 250, per un totale di circa 1000 addetti.

Nel 2009, con la sottoscrizione "Commercialisti per l'Abruzzo" si raggiunse la ragguardevole cifra di 430mila euro. L'auspicio del Consiglio nazionale è che un traguardo significativo sia raggiunto anche in questa nuova tragica occasione.

La mobilitazione del Consiglio nazionale a favore delle zone terremotate, oltre quella della sottoscrizione, segue però anche altre vie. "Abbiamo chiesto al nostro Istituto di ricerca - spiega Siciliotti - di predisporre al più presto una circolare interpretativa del decreto legge 74, relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma. Una circolare che vorremmo condividere con l'Agenzia delle Entrate. Le indecisioni e i limiti interpretativi di questi giorni - prosegue Siciliotti - rischiano di aggiungere ulteriori danni a quelli già arrecati dalla natura. Con la nota interpretativa tenteremo di dare un contributo di chiarezza.

In ogni caso, crediamo che l'interpretazione del decreto debba essere ampia ed estensiva per allargare il più possibile il perimetro dei soggetti agevolati".

Per il presidente dei commercialisti, la sospensione delle scadenze fiscali e previdenziali per i soli residenti delle zone terremotate attualmente prevista fino al 30 settembre "non è certo una misura sufficiente: i contribuenti e i professionisti che vivono ed operano nei comuni dell'Emilia colpiti dal terremoto - afferma - meritano un intervento più deciso e sostanziale da parte del Governo.

Ciò che serve è un'esenzione generalizzata, per almeno un anno, dei pagamenti fiscali e previdenziali per tutti i residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici".

Più in generale, secondo Siciliotti "al nostro Paese serve ormai una normativa di emergenza stabile, da applicare immediatamente ogni qual volta si verifichi un evento di questo tipo.

Una soluzione, questa, che, fondandosi su una interpretazione consolidata, eviterebbe i dubbi e le incertezze tipici di questi casi".

**(CNDCEC, comunicato stampa del 14.06.2012)**

## **10) Eventi sismici: Dall'Inps le istruzioni contabili per le sospensioni contributive**

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: Sulle sospensioni contributive ecco le istruzioni contabili dall'Inps

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22.05.2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

In conseguenza del ripetersi dei predetti eventi sismici, con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 30.05.2012, lo stato di emergenza è stato esteso ai territori delle province di Reggio Emilia e Rovigo, e prorogato al 30 luglio 2012.

Per far fronte all'emergenza, è stato emanato il 01.06.2012 un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stata disposta nei confronti delle popolazioni interessate dall'evento sismico la sospensione al 30.09.2012 dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari.

Per la medesima finalità, il D.L. n. 74 del 06.06.2012, richiamando l'ambito di applicazione soggettivo stabilito dal Decreto del MEF del 01.06.2012, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi dal 20.05.2012 al 31.07.2012, nonché la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20.05.2012 al 30.09.2012.

Pertanto, l'**Inps**, con la **circolare n. 85 del 15.06.2012**, ha esaminato le disposizioni inerenti gli adempimenti e gli obblighi dei versamenti contributivi.

## **11) Revisori Enti Locali, on line la domanda per iscriversi all'Elenco**

Accedendo alla sezione dedicata ai Revisori nel portale del Ministero dell'Interno, è possibile consultare un manuale d'uso per la compilazione della richiesta di inserimento nell'Elenco.

Il Ministero dell'Interno ha attivato la registrazione on line per chi vuole fare domanda di iscrizione nell'Elenco Revisori degli Enti Locali, prevista dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 e convertita con modifiche nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Accedendo alla sezione dedicata ai Revisori nel portale del Ministero, è possibile consultare un manuale d'uso il cui obiettivo è quello di guidare l'utente nella compilazione della richiesta di inserimento nell'Elenco. Sul sito del Ministero è disponibile anche un manuale con le istruzioni guidate in formato audio-video.



La domanda si compone di cinque sotto aree che individuano i dati anagrafici del candidato, le Province per le quali il candidato manifesta l'indisponibilità ad assumere l'incarico, la formazione in cui inserire i crediti formativi conseguiti, il numero di incarichi già ricoperti, le fasce di enti locali a cui, dato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, il candidato revisore può scegliere di partecipare.

Nella domanda vanno inserite anche le informazioni sull'iscrizione all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e/o al Registro dei Revisori, ma ai fini dei requisiti di accesso alle diverse fasce dei Comuni varrà, tra le due, l'iscrizione con maggiore anzianità.

La registrazione va effettuata solo una volta ed è sempre valida anche per gli anni successivi, mentre la domanda va rinnovata annualmente al fine di dimostrare il permanere dei requisiti.

Il servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Le informazioni di natura amministrativa e tecnica potranno essere richieste via email all'indirizzo [supporto.revisori@interno.it](mailto:supporto.revisori@interno.it).

Infine, viene ricordato che la richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della domanda sulla Gazzetta Ufficiale.

Link al sito del Ministero [http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori\\_intro.html](http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html)  
**(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nota del 15.06.2012)**

## **12) Versamento ritenute fiscali e contributive sisma Emilia-Romagna**

I recenti eventi di calamità naturale che hanno colpito le zone dell'Emilia Romagna ha determinato il sorgere di alcuni dubbi operativi circa la gestione del rapporto di lavoro in ambito contributivo e fiscale.

Al riguardo sono stati emanati due provvedimenti normativi: il DM 1 giugno 2012 da parte del Ministero dell'Economia e Finanze sulla scorta di quanto stabilito nello statuto del contribuente (art. 9, comma 2 della legge 212/2000); l'articolo 8 del decreto legge n. 74/2012 il quale, al comma 1 dispone che la previsione è "in aggiunta" a quanto stabilito dal citato DM.

Ne consegue, dunque, che i provvedimenti sopra richiamati sono entrambi vigenti e gli stessi vanno coordinati ai fini della risoluzione delle problematiche operative.

Il primo dubbio che si pone riguarda l'obbligatorietà del versamento delle ritenute fiscali per coloro che hanno corrisposto le retribuzioni prima del 20 maggio 2012.

Si tratta ad esempio, delle aziende che hanno corrisposto lo stipendio di aprile nel mese di maggio (ma prima del giorno 20) operando le ritenute fiscali da versare entro il 18 giugno prossimo.

Il dubbio si pone perché il DM del 1 giugno afferma che "Le ritenute già operate in qualità di sostituti di imposta devono comunque essere versate". Va precisato comunque, che molti sostituti di imposta potrebbero non disporre delle informazioni necessarie ad effettuare i riversamenti delle ritenute operate prima del terremoto.

La Fondazione studi dei CDL ritiene che il problema possa essere risolto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2011, n. 74 laddove è previsto che il mancato riversamento delle ritenute effettuate, "a partire dal 20 maggio" sono regolarizzate entro il 30 settembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

D'altronde, l'espresso riferimento al "riversamento" presuppone che il sostituto abbia già effettuato la ritenuta fiscale.

Analogo problema si pone per le retribuzioni del mese di maggio 2012 con riferimento alle quali il datore di lavoro ha operato la ritenuta fiscale o previdenziale prima del giorno 20.

Anche in questo caso, deve ritenersi sospeso il versamento di entrambe le ritenute (fiscali e previdenziali) senza incorrere in alcun problema sanzionatorio oppure di carattere penale.

Un secondo problema riguarda i soggetti che possono essere destinatari dei provvedimenti di sospensione.

Alla luce dell'articolo 1, commi 1 e 2 del DM 1 giugno 2012, possono beneficiare della sospensione le aziende che hanno la residenza/sede legale o unità operativa nelle zone colpite dal sisma. Conseguentemente, possono beneficiare della sospensione tutti i lavoratori dell'azienda (autonomi e subordinati) indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno la residenza negli stessi territori.

Qualora l'azienda avesse la residenza/sede legale o unità operativa fuori dai territori interessati, ma intrattiene un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) con un lavoratore residente nelle zone colpite dal sisma, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 del DM 1 giugno 2012 viene ritenuto che sia operante la sospensione della ritenuta fiscale e contributiva.

Quest'ultimo aspetto è risultato essere all'esame degli Enti di previdenza interessati.

Con riferimento all'assistenza fiscale la circolare annuale n. 15/2012 prevede genericamente che in caso di calamità naturali l'attività di assistenza non sia automaticamente sospesa.

Ogni calamità

naturale viene singolarmente e dettagliatamente disciplinata dalle norme approvate (DM o decreto legge) e non può darsi per scontata se non espressamente prevista.

Sul punto viene precisato che il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 prevede espressamente all'articolo 8, comma 4, che sono prorogati fino al 30 settembre 2012 gli adempimenti a carico di professionisti, consulenti, associazioni e CAF che abbiano sede o operino nei territori colpiti, anche per conto di clienti non operanti nei territori.

**(Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 12 del 16.06.2012)**

### **13) Beni in godimento ai soci: la circolare con le istruzioni delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 15.06.2012, ha fornito le istruzioni sulla disciplina dei beni relativi all'impresa concessi in godimento a soci o familiari.

Detto documento si è soffermato, in particolare, su soggetti e beni interessati, modalità di calcolo del reddito diverso da portare a tassazione, indeducibilità dei costi per l'impresa concedente, nonché sull'entrata in vigore delle nuove norme, introdotte dalla "manovra di ferragosto" dello scorso anno (D.L. n. 138/2011).

#### **Le regole e gli esempi per il calcolo dell'imposta**

Le norme "anti società schermo" prevedono la tassazione, in capo ai soggetti stabiliti, del reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. Sul punto la circolare spiega, con alcuni esempi, come calcolare questo reddito, anche con riferimento ai casi in cui il bene è concesso solo per una frazione dell'anno, e sottolinea che il "reddito diverso" in questione non segue il criterio di cassa, ma quello di competenza (si considera, cioè, conseguito alla data in cui matura). Chiarimenti anche per i concedenti, che non possono portare in

deduzione tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento, salvo i casi in cui si tratta di beni per i quali sono già previsti dei limiti alla deducibilità.

La citata circolare, inoltre, si sofferma sui tempi: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove norme scattano dal periodo d'imposta 2012; per gli altri, a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (legge n. 148/2011, entrata in vigore il 18 settembre 2011).

### **I beni "sotto la lente"**

Entrano a pieno titolo nella nuova disciplina i beni relativi all'impresa, posseduti, a titolo di proprietà o per effetto di un diritto reale, o detenuti dall'impresa in locazione, anche finanziaria, in noleggio o in comodato, concessi in godimento ai soggetti specificati dalla circolare. Restano fuori, invece, i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale (residenti o non), concessi in godimento a enti non commerciali soci che usano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali. Stesso trattamento per gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, poiché l'assegnazione delle abitazioni in godimento a condizioni migliori di quelle del libero mercato fa parte dello scopo mutualistico di queste cooperative.

### **Niente sanzione per l'omesso versamento**

Il contribuente che non ha applicato correttamente le regole in sede di calcolo del primo acconto, potrà sanare l'eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto.

In questo caso, scattano solo gli interessi, e non le sanzioni per ritardato pagamento, per gli eventuali omessi versamenti, che potranno essere sanati, come accennato, al momento del secondo acconto con la maggiorazione del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali (art. 20 D.Lgs. n. 241/1997).

**Vincenzo D'Andò**